

## LA COLPA DIMIDIATA. REALTÀ E PROSPETTIVE\*

di Marco Mantovani

SOMMARIO: 1. La struttura dell'illecito colposo. – 1.1. Il ruolo dell'evento nella sua definizione. – 2. Le (prime) deviazioni dal modello: il caso dell'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001. – 3. Il risultato della modifica intervenuta: la c.d. colpa dimidiata. – 4. La reale estensione della sua rilevanza innovativa. – 5. Questioni relative all'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio. – 6. Il concetto di utilità quali oggetto materiale dell'ipotesi di cui all'art. 648-*bis* c.p. e il problema della loro derivazione da un delitto colposo. – 7. Le prospettive schiuse dall'incriminazione del riciclaggio dei proventi originanti dai delitti colposi. – 8. Cenni conclusivi.

### 1. La struttura dell'illecito colposo.

La struttura del fatto colposo e i suoi criteri di imputazione costituiscono temi oggetto di costante attenzione nella produzione scientifica di Carlo Enrico Paliero, l'Illustre Autore al quale questi Studi sono dedicati.

Sebbene ciò abbia avuto luogo, specie nei tempi più recenti, nel contesto di scritti incentrati sulla colpa di organizzazione, quale criterio di ascrizione all'ente della responsabilità per i reati a questo riferibili nella prospettiva del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>1</sup>, si registra altresì la presenza, tra i suoi lavori, di spunti indirizzati a lumeggiare le componenti del fatto colposo in sé e per sé riguardato, *ergo* a prescindere dall'angolazione individuale o metaindividuale privilegiata<sup>2</sup>.

In quest'ultima sede si trovano schizzati tutti gli elementi, il riscontro (della presenza) dei quali è necessario all'integrazione dell'illecito colposo. Al loro interno gioca una funzione costitutiva l'*evento*, rispetto al quale ha modo di porsi il problema se questo risulti coperto dal nesso di rischio attivato dalla condotta colposa<sup>3</sup>.

---

\* Il presente contributo è stato pubblicato nel volume collettaneo curato da C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M.M. Scoletta, F. Consulich, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022. Si ringraziano l'Editore e i Curatori per averne autorizzato la pubblicazione in questa *Rivista*.

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, anche per i richiami ad altri saggi concernenti la stessa materia, C.E. PALIERO, voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in M. DONINI (a cura di), *Enciclopedia del diritto. I tematici. II. Reato colposo*, Milano, 2021, pp. 64 ss.

<sup>2</sup> Cfr. le indicazioni desumibili sul tema contenute in C.E. Paliero, *Il tipo colposo*, in R. Bartoli (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Atti del convegno nazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto Comparato e Penale dell'Università degli Studi di Firenze (7-8 maggio 2009), Firenze, 2010, pp. 517 ss.

<sup>3</sup> Sul punto cfr. C.E. PALIERO, *Il tipo colposo*, cit., p. 524.

### 1.1. Il ruolo dell'evento nella sua definizione.

Su questo versante, la posizione di Carlo Enrico Paliero risulta perfettamente allineata a quella della concorde letteratura italiana in argomento, la quale, a sua volta, rinviene (un')incontrastata convalida nella definizione del delitto colposo restituita dall'art. 43 c.p.<sup>4</sup>

Il dato testuale contenuto in questa disposizione non concede spazio alcuno, a differenza di quanto accade in ordinamenti privi di una definizione al riguardo<sup>5</sup>, a un'esegesi che non assegni all'evento il ruolo di elemento costitutivo della fattispecie colposa. Dal che discende l'ulteriore corollario che il rapporto fra condotta colposa ed evento sia contrassegnato da un *quid pluris* rispetto al mero legame causale fra la prima e il secondo, in caso contrario dovendosi giungere — alla stregua di uno dei *tòpoi* maggiormente consolidati nelle discussioni in argomento — a un'indebita assimilazione delle ipotesi colpose a quelle ricostruite *sub specie* di responsabilità oggettiva, contemplate dall'art. 42, comma 3, c.p.<sup>6</sup>

A fronte di quest'opinione consolidata e avvalorata dai dati del nostro sistema di diritto positivo, le opzioni ermeneutiche inclini a promuovere soluzioni dirette a estromettere l'evento dalla struttura del tipo colposo sono destinate a rimanere confinate in un'esclusiva prospettiva *de lege ferenda*. Per quanto si faccia leva sul fatto che, al cospetto di due condotte parimenti inosservanti delle cautele che le regolano, il verificarsi dell'evento in conseguenza dell'una e non dell'altra venga a dipendere unicamente *dal caso*<sup>7</sup>; o, ancora, sulla constatazione che l'ancoraggio dell'intervento penale alla perfezione del disvalore di evento, in settori di condotte inosservanti connotate da un cospicuo livello di rischio, come quelle prodotte nell'ambito della circolazione stradale, sacrifichi esigenze di prevenzione degli eventi lesivi ultimi assai meglio soddisfatte da incriminazioni dirette a colpirne il disvalore di azione che vi è insito<sup>8</sup>, la plausibilità di queste osservazioni urta contro un sistema di diritto positivo in cui l'illiceità del fatto colposo rinviene il proprio fulcro unicamente nell'attingimento della soglia del disvalore di evento<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr., per tutti, G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, pp. 115 ss.; N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale. L'illecito commissivo doloso e colposo*, Milano, 1983, pp. 262 ss.

<sup>5</sup> Immediato, in questo senso, è il riferimento al codice penale tedesco.

<sup>6</sup> Formulata da M. GALLO, voce *Colpa penale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, quest'osservazione è stata poi ripresa, fra gli altri, da G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, cit., p. 138.

<sup>7</sup> Per esemplificazioni di questo tipo cfr. D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, p. 109 e ivi (pp. 105 ss.) un approfondimento generale delle problematiche relative allo *Zufallsmoment* nei delitti colposi di evento; M. MANTOVANI, « *Diritto penale del caso* » e prospettive « *de lege ferenda* », in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli, 2011, pp. 1080 ss.

<sup>8</sup> Riferimenti a proposte di riforma di questo segno possono rinvenirsi in M. DI LELLO FINUOLI, *Criminalità stradale e prevenzione delle condotte pericolose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1424 ss.

<sup>9</sup> Critico, anche in una prospettiva costituzionale, sul perdurante incentrarsi del delitto colposo sull'evento, in ossequio all'art. 43 c.p., si mostra L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie di prevenzione e nuovi modelli di intervento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, pp. 844 ss.

## 2. Le (prime) deviazioni dal modello: il caso dell'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001.

Il modello del delitto colposo, consegnatoci dall'art. 43 c.p. e appena schizzato, non ha subito mutamenti.

Vero che sono cambiate la genesi e le modalità di formazione delle cautele al suo interno rilevanti (si pensi al settore della sicurezza sul lavoro o a quello della colpa medica), così come le sanzioni collegate al verificarsi dell'evento che ne concretizza l'inosservanza (immediato il richiamo alla colpa "stradale"), resta nondimeno fermo il dato che, *almeno in via diretta*, nulla è cambiato riguardo alla centralità (del ruolo) dell'evento ai fini della sua integrazione.

Ciò posto, non si può sottacere nemmeno il fatto che interventi legislativi più o meno recenti hanno contribuito a erodere questa sua primazia, per effetto delle antinomie scaturite da queste novazioni normative rispetto al suo indelebile primato nella struttura del delitto colposo (sott.: d'evento).

Proprio il versante della responsabilità degli enti — approfonditamente investigato dall'Autore in questa sede festeggiato — ha segnato l'abbrivio del distacco dell'evento dal rango di elemento costitutivo del fatto colposo.

A marcare l'*incipit* di questa parziale inversione di tendenza ermeneutica è stata, in effetti, l'introduzione, fra i reati-presupposto atti a farne scattare la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, delle ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (cfr. l'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo risultante dall'art. 300 d.lgs. n. 81 del 2008<sup>10</sup>). Il loro inserimento nel catalogo delle fattispecie suscettibili di fondare una responsabilità dell'ente si è rivelato portatore di un'ineludibile aporia rispetto ai criteri imputativi che, in base all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, ne governano la genesi. Posto che la sua scaturigine si rinviene nell'essere i relativi reati commessi *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente, è emersa *ictu oculi* l'inconciliabilità di questa esigenza con la struttura di fattispecie colpose di evento, quali quelle dianzi menzionate, il tratto caratterizzante delle quali risiede precisamente nell'essere l'evento, che ne segna l'integrazione, necessariamente *non voluto*. Donde l'antinomia insita nell'abbinare un interesse o un vantaggio dell'ente a un fattore non voluto.

Imprigionata in un'*impasse* che avrebbe determinato la paralisi applicativa dell'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001, la prassi ne è uscita modificando, ai suoi effetti, il referente dell'interesse o del vantaggio richiesti per l'attribuzione della responsabilità all'ente in base all'art. 5 del medesimo plesso normativo. Questi requisiti non avrebbero potuto più essere rapportati all'evento, come le figure degli artt. 589, comma 2, e 590,

---

<sup>10</sup> Sui possibili profili di incostituzionalità collegati alla mancanza di qualsivoglia indicazione, nella legge delega n. 123 del 2007, circa i contenuti dell'(attuale) art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001, cfr. D. CASTRONUOVO *sub* Art. 25-septies D.lgs. 231/2001, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi. D.lgs. n. 231/2001 — Banche, intermediari finanziari, assicurazioni — Reati transnazionali — Ambiente — Sicurezza del lavoro — Anticorruzione e misure di prevenzione — Whistleblowing*, 1<sup>a</sup> ed., Milano, 2019, pp. 611 ss.

comma 3, c.p. reclamerebbero; bensì alla condotta inosservante delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale l'evento dannoso è derivato<sup>11</sup>. E, in effetti, laddove non sarebbe logicamente concepibile un interesse o un vantaggio dell'ente collegato al verificarsi di quest'ultimo, ché da esso possono discendere in capo al medesimo solo effetti pregiudizievoli (sia sul versante economico, sia su quello reputazionale<sup>12</sup>), i due requisiti alternativamente menzionati dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 ben possono saldarsi alla condotta sopra menzionata in sé e per sé considerata. Può, infatti, corrispondere a un interesse o a un vantaggio dell'ente tanto il *risparmio di spesa* associato alla mancata adozione di una misura diretta alla prevenzione —o alla diminuzione— di determinati rischi professionali; quanto la disattivazione di una misura previamente approntata, ogniqualvolta la sua rimozione si traduca in un *fattore di accelerazione* della produzione nell'espletamento dell'attività d'impresa esercitata dall'ente<sup>13</sup>.

Quest'approdo ermeneutico si è vieppiù consolidato nella stessa giurisprudenza di legittimità, tanto da potersi reputare, di fatto, *ius receptum*<sup>14</sup>. Certo, non possono obliterarsi le tensioni che questo indirizzo suscita in ordine al rispetto del principio di legalità<sup>15</sup>, impregiudicata restando ogni questione inerente alla natura della responsabilità dell'ente<sup>16</sup>, perché l'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001 ne subordina l'insorgenza alla *piena integrazione* delle fattispecie di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., laddove la soluzione interpretativa appena esposta l'aggancia alla presenza di un solo *segmento* delle stesse. Nondimeno, l'esortazione a non enfatizzare la portata delle obiezioni di questo tenore pare doverosa, in ragione del fatto che esse si inseriscono in un contesto culturale e istituzionale nel quale la funzione con-costitutiva della giurisprudenza-fonte in materia penale<sup>17</sup> non pare più potersi revocare in dubbio, tanto che un'esplicita conferma, in forma di interpretazione "autentica", può essere rinvenuto nell'autorevole assunto alla cui stregua, nel settore della responsabilità

---

<sup>11</sup> Per un'esauriente ricognizione di questo *trend* giurisprudenziale cfr., per tutti, D. CASTRONUOVO, *Sub Art. 25-septies* d.lgs. 231/2001, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 623 ss.

Nella giurisprudenza di merito, una prima adesione a questo indirizzo si può rinvenire in Trib. Trani Molfetta, 11 gennaio 2010, in *Soc.*, 2010, p. 1116.

<sup>12</sup> Cfr. G. DE SIMONE, *Sub Art. 5* d.lgs. 231/2001 — *Profili penalistici*, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 120 ss.

<sup>13</sup> Cfr. sul punto, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Sub Art. 25-septies* D.lgs. 231/2001, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., p. 624.

<sup>14</sup> In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 2021, n. 12149, in *DeJure*.

<sup>15</sup> Per i necessari riferimenti a questa problematica cfr. G. DE SIMONE, *Sub Art. 5* d.lgs. 231/2001 — *Profili penalistici*, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 121 ss.

<sup>16</sup> Nel senso che si tratti di un *tertium genus*, distinto sia dalla responsabilità penale, sia da quella amministrativa, cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 2021, n. 12149, in *DeJure*.

<sup>17</sup> Sul tema restano fondamentali le riflessioni di M. DONINI, *Disposizione e norma nell'ermeneutica penale contemporanea*, in ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, pp. 63 ss.

colposa, “il formante giurisprudenziale è coautore della descrizione del tipo criminoso”<sup>18</sup>.

Che ciò abbia delicatissime implicazioni sotto il profilo della divisione dei poteri è evidente; che la trattazione di questa problematica esoriti dai limiti di questo contributo, lo è altrettanto.

### 3. Il risultato della novità intervenuta: la c.d. colpa dimidiata.

Resta ora da verificare quale sia la fisionomia dell'illecito colposo scaturente dall'*escamotage* ermeneutico appena esposto.

Se ne ricava, al riguardo, quella di un delitto colposo amputato dell'evento. Si tratta, in altri termini, di una colpa dimidiata, posto che, nei delitti colposi di evento, quest'ultimo non reca più l'impronta di elemento costitutivo del fatto, ma viene degradato a mera condizione obiettiva di punibilità. Volendo essere più precisi, nel riportare la formula manziniana, oggetto dell'inopinata riesumazione, l'evento assume la valenza di una condizione di punibilità del *fatto* e non del *reato*<sup>19</sup>.

Quanto questa delineazione del fatto colposo si discosti dalle opinioni unanimemente condivise nella nostra cultura in argomento è aspetto talmente palese da non dover neppure essere sottolineato<sup>20</sup>.

Quel che interessa verificare, piuttosto, è se questa alterazione della struttura dei delitti colposi materiali debba essere confinata nell'alveo delle mere eccezioni, imposte da esigenze politico-criminali che reclamavano l'attribuzione di uno spazio di operatività a disposizioni, come — nella specie — l'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001, che una loro interpretazione ortodossa, vale a dire al lume dell'art. 43 c.p., avrebbe relegato nella cornice dell'*inutiliter datum*; o se, all'opposto, questa possa essere letta come l'*incipit* di una tendenza diretta a produrre frutti dello stesso segno.

A fornire la soluzione di quest'alternativa non potranno che essere le indicazioni circa gli sviluppi del diritto positivo maturati dopo la sua emersione, dal momento che l'insistenza del legislatore nel coniare nuove fattispecie colpose di evento applicabili solo a patto di ricorrere alla chiave di lettura ermeneutica appena divisata non potrà che suonare nel senso di una sua progressiva legittimazione e non già in quello della sua degradazione a semplice “infortunio” isolato, emendabile solo a prezzo di forzature interpretative altrimenti inammissibili.

L'indagine in tal senso obbligatoria conduce a risultati sfocianti nella convalida della prima delle (due) prospettive dianzi abbozzate: il ricorso, all'interno dello stesso

---

<sup>18</sup> In questi termini si esprime, significativamente, il consigliere della Corte di Cassazione S. DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, cit., p. 579.

<sup>19</sup> Per questa distinzione cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., aggiornamento a cura dei Prof. P. Nuvolone e G.D. Pisapia, I, Torino, 1981, p. 648.

<sup>20</sup> Basti, a questo proposito, un rinvio agli Autori riportati *antea sub* note 4 e 6. Per una più ampia e dettagliata rassegna delle concordi posizioni della letteratura italiana sull'argomento cfr., comunque, G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell'evento» e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *ID., La colpa. Studi*, Milano, 2013, pp. 342 ss.

d.lgs. n. 231 del 2001, a un modello di responsabilità dell'ente, in relazione ai delitti colposi *di evento* di inquinamento ambientale e disastro ambientale (art. 452-*quinquies* c.p.) in base all'art. 25-*undecies*, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001, non può che richiamarne i canoni di accertamento già sperimentati a proposito delle omologhe ipotesi previste dall'art. 25-*septies* del medesimo decreto legislativo con riferimento alle figure ivi menzionate in materia di sicurezza sul lavoro.

Il pur tardivo allineamento del legislatore alle indicazioni promananti, in tema di responsabilità degli enti per i reati ambientali, dall'art. 11, comma 1, lettera d), l. n. 300 del 2000<sup>21</sup> non poteva che riproporre, su questo terreno, gli stessi problemi relativi alla conciliabilità dei criteri di imputazione fissati, in via generale, dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, con la fisionomia dei delitti colposi di evento contemplati dall'art. 25-*undecies* dello stesso. Di qui l'opzione di riferire l'interesse o il vantaggio dell'ente, sulla falsariga dell'orientamento giurisprudenziale sedimentatosi in rapporto all'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001, (non già all'evento, ma) al risparmio di spesa o all'incremento economico, *rectius* al suo mancato decremento, collegato alla mancata adozione delle cautele prescritte<sup>22</sup>.

Anche in questo caso, quindi, a fondare la responsabilità dell'ente sarà quella colpa dimidiata, della quale più sopra si sono tracciati i connotati<sup>23</sup>.

#### 4. La reale estensione della sua rilevanza innovativa.

Sin qui, la colpa dimidiata risulta essere il frutto (avvelenato?) dell'impossibilità di abbinare i criteri imputativi del reato all'ente con i tratti caratteristici del tipo colposo ordinario. Il fenomeno che vi dà luogo sembra, quindi, possedere una propria rilevanza soltanto all'interno delle dinamiche del d.lgs. n. 231 del 2001 e delle problematiche che vi sono immanenti.

In quest'ottica, se ne potrebbe asserire una valenza meramente settoriale, in quanto tale non suscettibile di irradiare i propri effetti al di là di questi precisi limiti.

Questo assunto pare, peraltro, destinato a subire una secca smentita sulla base di una recente innovazione legislativa suscettibile di produrre impatto su tutto il crinale applicativo delle fattispecie di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.) in sé e per sé riguardate (e a prescindere, quindi, dalla loro inclusione nella categoria dei reati-presupposto efficienti a dar luogo alla responsabilità dell'ente *ex art. 25-octies* d.lgs. n. 231 del 2001).

A questo proposito, va ricordato che, in forza del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della dir. (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

---

<sup>21</sup> Per una ricognizione delle ragioni che hanno condotto al ritardo dell'inclusione delle fattispecie penali in materia ambientali nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cfr. G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 405 ss.

<sup>22</sup> In tal senso C. RUGA RIVA-M. MONTORSI, *sub Art. 25-undecies*, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 700 ss.

<sup>23</sup> Rinviamo, in argomento, alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente e in apertura di questo.



2018, sulla lotta al riciclaggio, attualmente oggetto materiale delle condotte previste da entrambi i delitti *de quibus* possono essere “denaro, beni o altre utilità” provenienti *anche* da un delitto *colposo*. Questo è, appunto, il risultato delle modifiche loro apportate, rispettivamente, dall’art. 1, lettere *d)*, n. 1) e *f)*, n. 1, d.lgs. n. 195 del 2021, statuente, in entrambi i casi, la soppressione dell’inciso che i relativi proventi derivassero da un “delitto non colposo”<sup>24</sup>.

Essendo ontologicamente e logicamente inconcepibile che da un evento non voluto, quale quello postulato dall’art. 43 c.p., possano generarsi *utilità* che altri sostituisca o trasferisca secondo lo schema tracciato dall’art. 648-*bis* c.p., fattispecie che d’ora innanzi adotteremo come modello rispetto alle problematiche evocate dall’intervento di riforma della materia adottato a mezzo del d.lgs. 195 del 2021, sembra a questo punto doverosa, a scanso di equivoci, una ricognizione in ordine al criterio di imputazione soggettiva tipico del riciclaggio.

Questo è e rimane il dolo.

## 5. Questioni relative all’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.

Ferma restando la necessità della sua ricorrenza, si può discutere unicamente sulle *forme* che questo può assumere. Nella nostra stessa manualistica non manca chi addita la possibilità che se ne possa ammettere la presenza soltanto *sub specie* di dolo diretto o intenzionale<sup>25</sup>. La giurisprudenza, dal canto suo, è propensa ad ammettere, senza particolari esitazioni, che ai fini dell’integrazione delle ipotesi di cui all’art. 648-*bis* c.p. sia sufficiente il dolo eventuale<sup>26</sup>.

Quest’ultimo orientamento, certamente legittimo dal punto di vista del tenore letterale della disposizione in questione, non può, peraltro, essere disgiunto da una verifica delle *modalità impiegate, o impiegabili, agli effetti del suo accertamento*.

In questo senso, sono risolutamente da respingere talune tendenze che (ri)emergono nella letteratura, prima ancora di avere avuto accesso nella prassi.

La questione origina dalle possibili interferenze fra la disciplina dettata per la prevenzione del riciclaggio dal d.lgs. n. 231 del 2007<sup>27</sup> e i criteri di verifica della sussistenza del dolo *ex art. 648-bis* c.p. Si asserisce, in particolare, con riferimento alla prospettiva della responsabilità *individuale* dei possibili autori del delitto di riciclaggio, che la violazione da parte dei medesimi delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231 del

---

<sup>24</sup> Per un primo commento a questo intervento legislativo cfr. G. PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di cui al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195*, in *Sist. pen.*, 12, 2021, pp. 49 ss., nel quale, peraltro, non si rinvengono specifici approfondimenti sul tema dell’inclusione dei delitti colposi nel novero dei reati-presupposto nella fattispecie di riciclaggio, in questa sede oggetto di analisi.

<sup>25</sup> Precisazioni sul punto si rinvengono in R. BARTOLI, in R. BARTOLI-M. PELISSERO-S. SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, p. 386.

<sup>26</sup> Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. II, 31 luglio 2018, n. 36893, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925, in *DeJure*.

<sup>27</sup> Su questa normativa cfr., in tempi molto recenti, A. ESPOSITO, *Assetti societari e rischio penale. Frammenti per la costruzione di un modello integrato di organizzazione e gestione*, Torino, 2022, pp. 54 ss.

2007, sebbene esse siano sanzionate solo sul piano amministrativo (art. 56 ss. d.lgs. n. 231 del 2007<sup>28</sup>) e per la loro integrazione sia — dunque — sufficiente la colpa, potrebbero, nella misura in cui questa si traduca nella sottovalutazione di segnali d'allarme del rischio-riciclaggio, convertirsi in fattori di accettazione della sua realizzazione e, pertanto, in veicoli, sul terreno probatorio, per l'accertamento, a loro carico, della ricorrenza del dolo richiesto dall'art. 648-*bis* c.p., nella sua forma *eventuale*<sup>29</sup>.

L'inaccettabilità di questa tesi discende dal dato che essa si traduce in una sostanziale riedizione, neppure più mascherata di tanto, degli orientamenti inclini, negli anni '90 del secolo scorso, con specifico riferimento alla nota vicenda del Banco Ambrosiano, a far rientrare nel perimetro del dolo eventuale quelle condotte degli amministratori contrassegnate dalla mancata rilevazione di segnali di allarme riguardo alla gestione societari, sì da dar luogo a quello che icasticamente era stato definito in termini di "tramonto del dolo"<sup>30</sup>, in quanto si imputavano a titolo di dolo fatti strutturalmente colposi.

## 6. Il concetto di utilità quali oggetto materiale dell'ipotesi di cui all'art. 648-*bis* c.p. e il problema della loro derivazione da un delitto colposo.

L'avvertenza appena esposta appare necessaria per evitare che, attraverso le larghe maglie del dolo eventuale, si insinuino scorciatoie probatorie atte a distorcere e ad allargare (il senso del)le modifiche apportate all'art. 648-*bis* c.p. dal d.lgs. n. 195 del 2021. Questo enuclea sì una forma di riciclaggio nella quale i proventi sostituiti o trasferiti possono derivare anche da un delitto colposo; ma è ben lungi, viceversa, dal tipizzare un'ipotesi di riciclaggio *colposo tout court*.

Posto quest'argine alla forza espansiva di letture surrettiziamente miranti a travalicare i limiti del dolo e a sconfinare negli àmbiti di pertinenza della colpa, resta ora da esaminare il nodo della compatibilità del concetto di "utilità", impiegato nell'art. 648-*bis* c.p., con la loro provenienza da un fatto *non* voluto dal suo autore, come l'evento nei delitti colposi. Si tratta, in altri termini, di stabilire come fatti di tal specie possano prestarsi a generare utilità, che terzi possano sostituire o trasferire.

In questo caso, tuttavia, l'importanza della questione è indiscutibilmente acuita dal fatto che il riformulato art. 648-*bis* abbraccia la sostituzione o il trasferimento di proventi scaturenti da *tutti* i delitti colposi.

Prima ancora di ricorrere a una trasposizione, *in subiecta materia*, degli schemi della colpa dimidiata, sperimentati in relazione alla problematica connessa all'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001, corre l'obbligo di precisare la nozione di quei proventi che si assumono essere oggetto materiale delle condotte descritte dall'art. 648-*bis* c.p.

---

<sup>28</sup> Sui rapporti fra la disciplina contenuta nel d.lgs. 231 del 2007 e le previsioni del d.lgs. n. 231 del 2001 cfr. G. DI VETTA, *Sub Art. 25-octies*, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 641 ss.

<sup>29</sup> Questa è la tesi esposta, al riguardo, da G. DI VETTA, *op. ult. cit.*, pp. 645 ss.

<sup>30</sup> Cfr., al riguardo, il contributo di C. PEDRAZZI, *Tramonto del dolo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 1265 ss.



Indubbio che vi rientrino specifici vantaggi patrimoniali, il collegamento dei quali a fatti non voluti, come si dovrebbe verificare rispetto ai delitti colposi, resta, peraltro, logicamente inconcepibile, ci si deve domandare se possano esservi inquadrati i c.d. risparmi di spesa. Questa problematica è stata trattata, nella prassi, con riferimento ai reati tributari. In questo ambito, dopo un'iniziale ritrosia<sup>31</sup>, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che rientri nel concetto di *utilità*, oggetto delle condotte di cui all'art. 648-bis c.p., (anche) il mancato decremento patrimoniale conseguito sottraendosi all'obbligo di evitare il pagamento delle imposte dovute<sup>32</sup>; in altri termini, il risparmio di spesa derivante dalla realizzazione di un delitto in materia tributaria<sup>33</sup>.

Questa precisazione risulta cruciale, perché l'attrazione del risparmio di spesa nel perimetro applicativo dell'art. 648-bis c.p. ben si presta a ulteriori sviluppi.

*Mutatis mutandis*, l'omissione di cautele doverose, sulla quale si radica l'addebito di colpa nell'esercizio delle attività pericolose, si presenta ordinariamente associata al risparmio di spesa collegato alla loro mancata adozione. In questa prospettiva, prende corpo la sua attitudine, almeno in astratto, a convertirsi in (un') utilità suscettibile di essere riguardata dalle condotte di riciclaggio. Facendo un ulteriore passo in avanti, *prima facie* azzardato, potrebbe ritenersi che l'intero complesso delle prestazioni commerciali mettenti capo all'impresa responsabile del fatto colposo dianzi ipotizzato si trovi a esserne interessato, dal momento che ogni movimentazione patrimoniale con i suoi relativi *partners* potrebbe dar luogo al trasferimento di proventi che oggi, alla stregua della ricomprensione dei delitti colposi nell'alveo dei reati-presupposto della fattispecie prevista dall'art. 648-bis c.p., rientrano nella sua sfera di operatività.

A questo passaggio potrebbe essere obiettato che, dandovi corso, si perverrebbe a una contestazione troppo generica del delitto di riciclaggio, risultando non sufficientemente determinato il reato-presupposto sul quale esso si fonda. A tale eventuale obiezione si può, peraltro, replicare osservando come la giurisprudenza non richieda, ai fini dell'integrazione del riciclaggio, la precisa individuazione del reato presupposto e si appaghi, viceversa, della sua configurabilità su un piano astratto<sup>34</sup><sup>35</sup>. È parimenti evidente, d'altra parte, come a una precisa delineazione del suo *ubi consistam* non si possa rinunciare laddove, sotto il profilo soggettivo, si tratti di imputare, a titolo di dolo, il delitto di riciclaggio al suo autore. In questa sede, sarà, infatti, necessario acquisire la prova della conoscenza, da parte dell'agente, della provenienza da uno specifico delitto dell'utilità di cui trattasi.

Poiché, agli effetti della sussistenza dell'ipotesi descritta dall'art. 648-bis c.p., come risultante dalla riformulazione operata dal d.lgs. n. 195 del 2021, è sufficiente che i proventi, oggetto delle condotte ivi scolpite, derivino da *qualsivoglia* delitto colposo, non sarà sempre necessario, per attribuire rilevanza ai risparmi di spesa connessi a fatti

---

<sup>31</sup> Riferimenti all'evoluzione giurisprudenziale in materia possono rinvenirsi in A. LANZI – P. ALDOVRANDI, *Diritto penale tributario*, III ed., Milano, 2020, p. 298.

<sup>32</sup> In questo senso, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 9 settembre 2020, n. 30889, in *DeJure*.

<sup>33</sup> In argomento cfr. A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, p. 121.

<sup>34</sup> Orientata in questa direzione, fra le altre, Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2008, n. 242374.

<sup>35</sup> Al riguardo, cfr., peraltro, i correlativi problemi di praticabilità e di effettività della fattispecie in parola segnalati da A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, p. 102 e letteratura ivi richiamata.

scaturenti dall'inosservanza delle cautele di volta in volta necessarie, ricorrere alla forzatura del tipo colposo, insita nell'amputazione dalla sua struttura dell'evento richiesto e nella creazione di una colpa c.d. dimidiata, come si è visto accadere rispetto all'applicazione dell'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alla responsabilità dell'ente per i delitti colposi in materia di sicurezza sul lavoro<sup>36</sup>.

In questo senso, i risparmi di spesa saranno atti a diventare proventi del reato e, in quanto tali, oggetto materiale delle condotte di riciclaggio, anche — e a maggior ragione — quando conseguiranno *omisso medio* alla stessa realizzazione del delitto colposo; *ergo*, senza la necessità di ricorrere all'ineliminabile dissociazione fra condotta inosservante ed evento, che è, viceversa, essenziale all'enucleazione delle ipotesi di colpa dimidiata appena richiamate. Una tale eventualità potrà darsi, specificamente, quando il risparmio di spesa (si pensi alla mancata dotazione di estintori, all'interno di un'impresa) costituisca il frutto di un delitto colposo di mera condotta (nell'evenienza descritta, quello di cui all'art. 451 c.p.<sup>37</sup>).

Fatta eccezione per singoli casi, come quello testé menzionato, l'assoluta prevalenza dei delitti colposi di evento indurrà, comunque, nella ricerca di un provento riciclabile della loro realizzazione, a quella necessaria scomposizione fra cautela inosservante, alla quale associarlo, ed evento concretamente verificatosi, che è la cifra caratterizzante la colpa dimidiata.

## **7. Le prospettive schiuse dall'incriminazione del riciclaggio dei proventi originanti dai delitti colposi.**

Tematizzati, finora, tendenzialmente riguardo all'oggetto materiale delle condotte sussumibili nello schema dell'art. 648-*bis* c.p. e nella prospettiva del soggetto attivo del delitto di riciclaggio, gli effetti dell'introduzione dei delitti colposi quali reati-presupposto del medesimo, intervenuta a mezzo del d.lgs. n. 195 del 2021, necessitano ora di essere approfonditi nella prospettiva specifica degli autori di questi ultimi.

Non si può dimenticare, in questa prospettiva, che, sotto il profilo politico-criminale, la prima istanza nei confronti della repressione del riciclaggio è stata quella di approntare uno strumento di prevenzione generale rafforzata nei confronti della commissione di determinati reati-presupposto<sup>38</sup>. La sua funzione era primariamente intravista nella creazione di un "deterrente" rispetto alla realizzazione dei reati-presupposto, dal momento che l'incriminazione delle condotte finalizzate a conseguirne i proventi non avrebbe avuto altro effetto che quello di dar luogo a una situazione di

---

<sup>36</sup> Cfr., *supra*, i parr. 3 e 4.

<sup>37</sup> Ricorrono a quest'esemplificazione G. CHECCACCI- L. PONZONI, *Fattispecie "riciclatorie" e modelli "231". Tra massimalismo e minimalismo preventivo*, in *DisCrimen*, 25 gennaio 2022, pp. 3 ss., nt. 3.

<sup>38</sup> Riferimenti a questa primigenia funzione dell'incriminazione del riciclaggio si rinvencono in R. BARTOLI, in R. BARTOLI-M. PELISSERO-S. SEMINARA (a cura di), *Diritto penale*, cit., p. 382.

“terra bruciata” intorno ai rispettivi autori, sì da scoraggiare gli stessi rispetto alla loro esecuzione<sup>39</sup>.

Fermo restando che le successive evoluzioni legislative dell’art. 648-*bis* c.p., unitamente agli indirizzi sovranazionali in materia, hanno finito, se non con l’eclissarne, quanto meno con il ridimensionarne questa originaria vocazione, ci si può chiedere se, attualmente, con l’inserimento dei delitti colposi fra i reati-presupposto dell’art. 648-*bis* c.p., non ne possa essere utile il recupero, in sede, quanto meno, di possibile e, in un certo senso, auspicabile, chiave di lettura.

Nel contesto dell’attività d’impresa, in rapporto alla quale non sono mancati approcci embrionali efficienti, in ogni caso, a segnalare l’impatto tutt’altro che irrilevante in ordine ad essa della nuova formulazione dell’art. 648-*bis* c.p.<sup>40</sup>, l’idea della prevenzione, mediante l’isolamento dal mercato dei loro potenziali autori<sup>41</sup>, dei reati-presupposto di natura colposa sembra schiudere orizzonti degni di essere, sia pur cursoriamente, esplorati. Sul versante della sicurezza del lavoro, ad esempio, l’ombra della ritrosia del *partner* commerciale a intrattenere rapporti, pena una sua responsabilità *ex art. 648-bis* c.p. (nuovo testo), potrà fungere da propellente per la compiuta adozione di tutte le cautele prevenzionistiche imposte alle imprese rispettivamente interessate onde evitare il verificarsi di eventi lesivi in danno dei propri dipendenti. In questa prospettiva, non sembra inutile ricordare che, secondo l’orientamento della giurisprudenza in materia, la ricorrenza della fattispecie di riciclaggio prescinde dall’accertamento definitivo della sussistenza del delitto-presupposto<sup>42</sup>. Donde una ragione ulteriore per non intrattenere rapporti, da parte di terzi, con imprese (anche) semplicemente indagate in relazione a fatti colposi della specie appena accennata; e, per converso, *l’input*, nei confronti di queste ultime, a praticare una politica aziendale volta a neutralizzarne o, quanto meno, a minimizzarne i rischi.

C’è, poi, un’ulteriore ragione in forza della quale, sempre sulla base dell’inclusione dei delitti colposi nel novero dei reati-presupposto dell’art. 648-*bis* c.p., potrebbe registrarsi un significativo *enforcement* delle scelte aziendali in direzione dell’attingimento di adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Essa si correla alla responsabilità dell’ente.

Quest’ultimo risponde, com’è noto, tanto del riciclaggio (art. 25-*octies* d.lgs. n. 231 del 2001), quanto dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001). In presenza di questo quadro normativo, la rimodulazione dell’art. 648-*bis* c.p., con l’inclusione — al suo interno — dei delitti colposi nell’alveo dei

<sup>39</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Padova, 1989, p. 209.

<sup>40</sup> Sui suoi possibili effetti negativi nell’ottica del mercato cfr. F. GIUNTA, *L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nel contrasto del riciclaggio*, in *DisCrimen*, 30 settembre 2021, p. 3.

<sup>41</sup> L’idea che l’incriminazione del riciclaggio sia funzionale — anche — all’isolamento, *lato sensu* inteso, dell’autore del reato-presupposto si ritrova nella letteratura tedesca sviluppatasi con riferimento all’omologa fattispecie della *Geldwäsche* (cfr. § 261 StGB): in tale direzione W. STREE, sub § 261, *Strafgesetzbuch Kommentar*, Schönke/Schröder Hrsg., 25. Aufl., München, 1997, p. 1819.

<sup>42</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2019, n. 42052, in *DeJure*.

reati-presupposto, non genera contrasti con il principio di legalità<sup>43</sup>, governante la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto proprio i delitti colposi, appena menzionati, rientrano nel catalogo dei reati della cui commissione l'ente può (già) essere chiamato a rispondere. Questo dato, a sua volta, non potrà non riflettersi sul contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione che l'ente è tenuto ad adottare e ad attuare per prevenire il rischio della realizzazione di un'ipotesi di riciclaggio, avente come presupposto i reati colposi di cui si è appena detto<sup>44</sup>. La mappatura dei relativi rischi<sup>45</sup> andrà implementata con i necessari riferimenti ai dati concernenti la sicurezza sul lavoro relativi all'impresa con la quale si intrattengono rapporti commerciali. A tal fine non sarà sufficiente delineare la storia dell'impresa, ricostruendo quanti e quali infortuni sul lavoro vi si siano verificati, nonché quale ne sia stata l'effettiva eziologia. Preminente rilievo assumeranno, altresì, gli elementi attinenti allo stato attuale dell'osservanza dei dettami prevenzionistici, che il loro mancato rispetto funge da preludio alla verifica degli eventi tipici integranti i delitti colposi, la ricorrenza dei quali può sfociare, oggi, nell'ascrizione all'ente di una responsabilità per riciclaggio, laddove quest'ultimo si trovi a ricevere somme comunque ricollegabili a un *partner*, che sia chiamato a risponderne<sup>46</sup>. Donde l'esigenza di garantire, nelle relazioni commerciali con detta impresa, tutte le informazioni afferenti alle condizioni di sicurezza esistenti al suo interno, al fine di evitare che l'ente-*accipiens* possa essere chiamato a rispondere di riciclaggio a séguito di rapporti di scambio commerciale con un'impresa, all'interno della quale abbiano avuto luogo gli eventi lesivi di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Per converso, proprio la prospettiva di un altrimenti inevitabile isolamento nei rapporti commerciali potrà operare come incentivo, nei confronti dell'impresa non allineata alle misure di sicurezza richieste, per uniformarvisi nel minor tempo possibile.

## 8. Cenni conclusivi.

L'emersione delle forme di colpa dimidiata, lungi dall'essere interpretata come una forma di "eversione" rispetto alla definizione del delitto colposo consegnataci dall'art. 43 c.p., ne costituisce solo un adattamento rispetto alle forme che la legislazione presente legittima e impone.

---

<sup>43</sup> Sulle problematiche connesse alla responsabilizzazione dell'ente per ipotesi di riciclaggio aventi come reati-presupposto fattispecie non incluse nell'elenco di cui agli art. 24 ss. d.lgs. 231 del 2001 cfr., per tutti, G. DI VETTA, *Sub Art. 25-octies*, in D. CASTRONUOVO-G. DE SIMONE-G. GINEVRA-E. LIONZO-A. NEGRI-D. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., pp. 646 ss.

<sup>44</sup> Sui quali si veda, *amplius*, quanto esposto al par. 3.

<sup>45</sup> Sui modelli relativi alla prevenzione dei quali cfr., in epoca anteriore all'inclusione dei delitti colposi nel perimetro dei reati-presupposto dell'art. 648 *bis* c.p., cfr. G. DI VETTA, *op. ult. cit.*, pp. 640 ss.

<sup>46</sup> Questo assunto va rapportato alla tendenza giurisprudenziale — oggetto delle riserve di cui *supra*, alla nota 35 — a non richiedere la precisa individuazione del reato-presupposto ai fini della contestazione del delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Che una definizione legislativa sia destinata a scontare le proprie insufficienze nell'attagliarsi a una produzione normativa la quale, se mai vi ha corrisposto<sup>47</sup>, non si conforma più ai suoi dettami è fenomeno tutt'altro che nuovo nella nostra esperienza. Ne forniscono ampia riprova l'autonomizzazione dell'oggetto del dolo dai binari segnati dalla sua nozione codicistica e la traslazione del suo *ubi consistam* nel contesto delle singole fattispecie incriminatrici, nelle quali prende corpo<sup>48</sup>.

Quanto al dato che, nelle ipotesi di colpa dimidiata di cui abbiamo dato conto, il baricentro dell'illecito colposo si sposti sulla condotta inosservante, ci sembra che questo vada nella direzione nel superamento di quel *deficit* preventivo che, a più riprese, era stato criticamente segnalato rispetto al suo ancoramento esclusivo alla verifica dell'evento<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Che la definizione del delitto colposo sia inadeguata a ricomprendere i delitti colposi di mera condotta è affermazione del tutto pacifica: cfr., per tutti, M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1 84*, III ed., Milano, 2004, *sub art.* 43/61 ss.

<sup>48</sup> Cfr., al riguardo, la fondamentale indagine di M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. 'Culpa iuris' e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993, pp. 200 ss.

<sup>49</sup> Facciamo rinvio alle posizioni riportate, *antea*, alle note 8 e 9.